

Le novità del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto “Omnibus”, D.L. n. 113/2024

| | | |
|--|---------------|---|
| <p>Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica</p> | <p>Art. 1</p> | <ul style="list-style-type: none">• L'articolo 1 integra le modalità per l'erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica (comma 1); stabilisce una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa prevedendo la possibilità che l'autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 2); i versamenti all'entrata possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate (comma 3); si integrano i contenuti del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 (comma 4); si disciplina l'ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ed alle zone assistite della regione Abruzzo con il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 sia inferiore a quello massimo riconoscibile (comma 5); si interviene sulla disposizione sia gli impianti fotovoltaici, sia le relative celle devono essere prodotte negli Stati membri dell'UE. |
| <p>Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia</p> | <p>Art. 2</p> | <ul style="list-style-type: none">• Attualmente le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono beneficiare di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, pagando un'imposta fissa di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui l'opzione risulta valida, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti. Per i redditi prodotti in Italia dai neo residenti si applicano invece le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese.• La disciplina è applicabile su opzione dalle persone fisiche che acquisiscano la residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per |

Le novità del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto “Omnibus”, D.L. n. 113/2024

| | | |
|--|-------------------|--|
| | | <p>un tempo almeno pari a 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’opzione per l’applicazione di questo particolare regime di tassazione è effettuata direttamente nella dichiarazione annuale dei redditi. Questa specifica tassazione “flat” si applica a tutti i redditi di fonte estera percepiti dai soggetti neo residenti in Italia, eccezion fatta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate effettuate nei primi 5 periodi d’imposta di validità dell’opzione che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questa opzione può essere estesa anche ai familiari (coniuge, figli anche adottivi, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali) della persona fisica neo residente in Italia, purché anch’essi trasferiscano la residenza in Italia e aderiscano al regime in parola: in questo caso, ciascuno di essi dovrà versare un’imposta sostitutiva di 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Ad oggi sono 1.186 i soggetti hanno aderito alla misura. • Aumenta da 100.000 a 200.000 euro l’imposta dovuta (art. 24-bis, comma 2, primo periodo, del TUIR). • La novità si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’art. 43 del Codice civile dal 10 agosto 2024 (successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113/2024). |
| <p>Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti</p> | <p>Art. 2-bis</p> | <ul style="list-style-type: none"> • NOVITÀ - Per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali |

Le novità del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto “Omnibus”, D.L. n. 113/2024

| | | |
|--|-------------------|---|
| | | <p>ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a.</p> <ul style="list-style-type: none">a. il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;b. il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR;c. l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR. <p>Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.</p> |
| <p>Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al CPB</p> | <p>Art. 2-ter</p> | <ul style="list-style-type: none">• NOVITÀ - Introduzione della riduzione alla metà delle soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie (art. 21 del D.Lgs. n. 472/1997) quando sono irrogate sanzioni per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto |

Le novità del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto "Omnibus", D.L. n. 113/2024

| | | |
|---|----------------------|--|
| | | <p>della proposta di concordato preventivo biennale se:</p> <ul style="list-style-type: none">○ la proposta di CPB non è stata accolta;○ si è verificata decadenza dal CPB;○ per il periodo 2018-2022 non si è fatto ricorso al regime del ravvedimento oppure questo è decaduto. |
| <p>Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al CPB</p> | <p>Art. 2-quater</p> | <ul style="list-style-type: none">● NOVITÀ - I soggetti che applicano gli ISA e che aderiscono al CPB entro il 31.10.2024 possono adottare il regime di ravvedimento versando la sostitutiva IRPEF/IRES e IRAP.● La base imponibile è pari alla differenza tra reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato all'entrata in vigore della disposizione in ogni annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:<ul style="list-style-type: none">○ 5% per chi ha voto ISA 10○ 10% per chi ha voto ISA tra 8 e 9○ 20% per chi ha voto ISA tra 6 e 7○ 30% per chi ha voto ISA tra 4 e 5○ 40% per chi ha voto ISA pari a 3○ 50% per chi ha voto ISA inferiore a 3. <p>All'imponibile ottenuto si applicherà un'imposta sostitutiva che varia su tre aliquote, come per i versamenti del concordato preventivo:</p> <ul style="list-style-type: none">● 10% per chi ha da 8 a 10 come voto ISA nel 2023;● 12% per chi ha da 6 a 8 come voto ISA nel 2023;● 15% per chi ha meno di 6. <p>Con la possibilità di sanare anche l'Irap con un'aliquota unica del 3,9%. Nuovo abbattimento del 30% per i due periodi più colpiti dal Covid: 2020 e 2021.</p> |

Le novità del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto “Omnibus”, D.L. n. 113/2024

| | | |
|--|---------------|--|
| | | <p>Si verserà entro il 31 marzo 2025, in un'unica soluzione o in forma rateale versando entro la scadenza la prima di 24 rate mensili.</p> <p>A questo però farà fronte un aumento dei termini di accertamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino al 31 dicembre 2027 per chi sceglie il ravvedimento• e fino al 2024 per chi accetta solo il risultato con il concordato. <p>L'emendamento porta a uno slittamento del termine per gli accertamenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i soggetti Isa che aderiscono al CPB, ma non aderiscono al ravvedimento, i termini di decadenza dell'accertamento in scadenza il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025;• per coloro che aderiscono al CPB e aderiscono al ravvedimento, i termini sono prorogati fino al 31 dicembre 2027. <p>La norma non sembra considerare che potrebbero esserci contribuenti che, avendo ottenuto un voto Isa elevato, hanno beneficiato del regime premiale, che comporta la riduzione di un anno dei termini decadenziali, con la conseguenza che il potere di rettifica è già spirato (il 31 dicembre 2023 o, con la sospensione Covid, il 25 marzo 2024); quindi, per loro, è irrilevante il differimento.</p> <p>Inoltre, le dichiarazioni presentate nel 2019 (anno 2018) possono essere rettifiche non fino al 31 dicembre 2024, ma al 26 marzo 2025 (dato il periodo di sospensione Covid di 85 giorni).</p> <p>Tutte le nuove proroghe degli accertamenti (a prescindere dall'adesione o meno al ravvedimento) riguardano anche l'IVA e non solo le imposte sui redditi e l'IRAP.</p> |
| <p>Disposizioni in materia di</p> | <p>Art. 3</p> | <ul style="list-style-type: none">• L'articolo 3 chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società |

Le novità del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto “Omnibus”, D.L. n. 113/2024

| | | |
|---|---------------|--|
| <p>associazioni e società sportive dilettantistiche</p> | | <p>sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del DL n. 146 del 2021.</p> |
| <p>Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di SSD e ASD</p> | <p>Art. 4</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L’articolo 4, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ripropone alcune agevolazioni fiscali, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. |
| <p>Modifiche alla disciplina in materia di IVA</p> | <p>Art. 5</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L’articolo 5, ai commi da 1 a 3, prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta al 5 per cento per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi nelle ipotesi nelle quali tale attività non siano esenti da imposta (commi 1 e 2). Viene inoltre disciplinato il regime IVA applicabile alle prestazioni di cui al comma 1 rese prima del 10 agosto 2024. • L’articolo 5, commi 4-5, allo scopo di sostenere la filiera equina, dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro diciotto mesi dalla nascita, nonché le modalità di copertura del conseguente minor onere. |
| <p>Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri</p> | <p>Art. 6</p> | <ul style="list-style-type: none"> • I lavoratori dipendenti residenti nei Comuni di cui all’Allegato 1 possono optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in |

Le novità del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto “Omnibus”, D.L. n. 113/2024

Svizzera sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni:

- a. il lavoratore si qualifica come **frontaliere** ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della Legge 13 giugno 2023, n. 83;
 - b. il lavoratore, **alla data di entrata in vigore dell’Accordo** di cui alla lettera a), svolgeva, **ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data** aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
 - c. **i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera** secondo i criteri indicati nell’art. 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
- A seguito dell'esercizio dell'opzione, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del TUIR, **le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.**
 - **L'opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.** Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
 - L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti.

Le novità del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto "Omnibus", D.L. n. 113/2024

| | | |
|---|---------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.• L'opzione per l'imposta sostitutiva può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei Comuni delle Province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'Allegato 2 per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lett. a) e c), e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, o tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.• In caso di esercizio dell'opzione, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 237 a 239, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.• In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, i lavoratori che esercitano l'opzione detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui al citato art. 1, commi da 237 a 239, della Legge n. 213/2023.• Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024. |
| <p>Proroghe di termini in materia fiscale e per gli Agenti della Riscossione</p> | <p>Art. 7</p> | <ul style="list-style-type: none">• Slitta dal 29 settembre 2024 al 30 settembre 2024 il termine per il versamento della sostitutiva per la regolarizzazione del magazzino e delle relative scritture contabili.• Proroga dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e del valore dei terreni dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024. |

Le novità del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto “Omnibus”, D.L. n. 113/2024

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • L’articolo 7, comma 4, diretta a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025 anziché entro il 31 dicembre 2024 previsto dalla normativa previgente. • Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 3 e ne indica le fonti di copertura finanziaria. |
| <p>Misure in materia di Piano nazionale complementare</p> | <p>Art. 8</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L’articolo 8 tratta la gestione delle risorse riferibili al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, per gli importi di cui all’allegato 3 del D.L. n. 113/2024, disponendo l’accantonamento e l’indisponibilità fino al 30 settembre 2024 delle risorse oggetto dell’informativa congiunta presentata in data 9 luglio 2024 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al CIPRESS. Si prevede una deroga a tale previsione per far fronte alle obbligazioni di spesa giuridicamente vincolanti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché la copertura degli eventuali oneri derivanti dalle previsioni di cui all’articolo 1 in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, fino a 750 milioni. |
| <p>Assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori dell’istruzione e della formazione</p> <p>Risorse per la riduzione del</p> | <p>Articolo 9, commi 1, 2 e 4</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Il comma 1 dell’articolo 9 amplia il periodo di estensione transitoria ai settori dell’istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – dell’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l’ampliamento concerne l’anno scolastico e l’anno accademico 2024-2025, mentre la previsione già vigente fa |

Le novità del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto “Omnibus”, D.L. n. 113/2024

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| <p>divario digitale e per il supporto tecnologico e digitale all’implementazione della filiera tecnologico-professionale</p> | | <p>riferimento all’anno scolastico e anno accademico 2023-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In base all’estensione transitoria ora oggetto di proroga, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal citato comma 2 dell’articolo 18 – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni o malattie professionali occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. La norma vigente a regime comprende invece nell’ambito dell’assicurazione INAIL, con riferimento ai summenzionati settori dell’istruzione e della formazione, esclusivamente gli infortuni o malattie professionali occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro – ferma restando l’inclusione nel regime assicurativo di alcune categorie di soggetti in relazione alle specifiche attività lavorative svolte. • Il comma 2 del presente articolo 9 reca la stima degli oneri derivanti dalla proroga di cui al comma 1 e la relativa copertura finanziaria, nonché una norma di natura contabile. • L’articolo 9, comma 4, destina risorse pari a 20 milioni di euro, già stanziati nel periodo pandemico ma mai utilizzati, alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, all’innovazione digitale e al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0, al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di consentire il supporto tecnologico e digitale all’implementazione della filiera tecnologico-professionale. |
| <p>Disposizione concernente società a partecipazione pubblica quotate</p> | <p>Articolo 10, comma 1 e 2</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L’articolo 10, comma 1, prevede che continuino ad applicarsi alcune disposizioni che escludono le società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati dall’ambito di applicazione della disciplina del |

Le novità del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto “Omnibus”, D.L. n. 113/2024

| | | |
|--|---|---|
| <p>Abrogazione di obblighi per le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio</p> | | <p>testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L’articolo 10, comma 2, lettera a), abroga l’articolo 8, comma 2-quater, della legge n. 287 del 1990. Tale comma 2-quater prevedeva l’obbligo per le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, di rendere accessibili beni o servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, anche ad imprese concorrenti in mercati diversi, in condizioni equivalenti rispetto alle proprie società partecipate o controllate che operano in tali mercati. • La lettera b) reca una novella di coordinamento. |
| <p>Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali</p> | <p>Articolo 11, commi 1 e 2</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L’articolo 11, commi 1 e 2, incrementa di 200 milioni di euro per l’anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali. |
| <p>Bonus psicologo con 2 milioni in più</p> | <p>Articolo 11, commi 5-bis e 5-ter</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tra gli emendamenti approvati l'aumento di 2 milioni del fondo per il bonus psicologo che sale a 12 milioni di euro. |
| <p>Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi africani</p> | <p>Articolo 15, comma 1</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L’articolo 15, comma 1 dispone misure di favore per le domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano. La disposizione esenta dalla prestazione della garanzia, a domanda del |

Le novità del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto “Omnibus”, D.L. n. 113/2024

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| | | <p>richiedente, le richieste di finanziamento relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ agli strumenti ordinari del fondo di cui all’art. 2 del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (“Fondo 394/81”), che riguardino il continente africano, presentate entro il 31 dicembre 2025; ○ allo strumento finanziario introdotto dall’art. 10 del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 120 (anch’esso finanziato all’interno del Fondo 394/81). |
| <p>Risorse per fondo rotativo per le operazioni di venture capital</p> | <p>Articolo 15, comma 2</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L’articolo 15, comma 2, prevede il rifinanziamento per 100 milioni di euro del fondo rotativo per operazioni di venture capital. |
| <p>Sostegno al turismo nei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica</p> | <p>Articolo 20</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L’articolo 20 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023/2024. • Per l’erogazione del contributo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2024. • Il contributo non incide sul calcolo delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Le disposizioni attuative devono essere definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita l’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata |

Le novità del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto “Omnibus”, D.L. n. 113/2024

| | | |
|---------------------------|---------|--|
| | | in vigore del decreto (entro il 24 settembre 2024). |
| Misure per Scampia | Art. 21 | <ul style="list-style-type: none">• L'articolo 21 riconosce contributi transitori ai nuclei familiari detentori di unità abitative nel complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia (nel comune di Napoli), unità oggetto di sgombero in base agli atti amministrativi conseguenti al crollo verificatosi il 22 luglio 2024.• I contributi sono riconosciuti su base mensile, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e fino a che le esigenze abitative non siano state soddisfatte in modo stabile; in ogni caso, i contributi cessano il 31 dicembre 2025. I contributi sono riconosciuti entro i limiti massimi di spesa posti dal presente articolo, il quale provvede altresì alla relativa copertura finanziaria. |
| Entrata in vigore | Art. 22 | <ul style="list-style-type: none">• Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, la legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |